

Nota trasmessa via pec e mail

Al Sig. Presidente della  
Regione Siciliana  
On. Nello Musumeci  
[presidente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:presidente@certmail.regione.sicilia.it)  
[segreteria.presidente@regione.sicilia.it](mailto:segreteria.presidente@regione.sicilia.it)

Prot. n° 67/2020

Palermo, 05/08/2020

OGGETTO: Obbligo di iscrizione all'Albo professionale dei dipendenti regionali laureati in ingegneria e abilitati

On. PRESIDENTE,

scrivo per segnalare un problema sul quale questa Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia da me presieduta ritiene opportuno avviare un confronto con la Regione.

È noto che i dipendenti regionali laureati in ingegneria e abilitati non sono obbligati ad essere iscritti all'Albo professionale, anche laddove siano loro affidati compiti riconducibili alla professione ingegneristica (progettazione, direzione e collaudo di lavori). Ciò contrasta con il dato normativo e, in particolare, con il combinato disposto dell'art. 1 della legge 25 aprile 1938 n. 897 e dell'art. 51 del regio decreto 23 ottobre 1925 n. 2537, dal quale emerge chiaramente che le attività proprie della professione ingegneristica sono riservate ai soggetti iscritti all'Albo.

Al di là di un piano meramente formale, ma non per questo privo di importanza, il problema assume un rilievo anche sostanziale, poiché apre un ampio spazio in cui la professione ingegneristica – che tale resta anche se svolta alle dipendenze di una pubblica amministrazione – viene esercitata al di fuori della sfera di controllo dell'Ordine professionale, la quale costituisce una garanzia irrinunciabile per tutti gli interessi direttamente o indirettamente coinvolti.

Peraltro questa garanzia, legata alle responsabilità inerenti all'esercizio della professione, si concretizza anche nell'obbligo di formazione e di aggiornamento gravante ex lege sugli iscritti; obbligo cui invece sono sottratti i dipendenti dell'amministrazione regionale non iscritti all'Albo, i quali peraltro si fregiano illegittimamente del titolo di ingegneri, ritenendo erroneamente che esso si consegua già con il superamento dell'esame di abilitazione.

L'anomalia segnalata trova ulteriore conferma nell'art. 4, comma II, della legge 24 giugno 1923 n.1395, il quale prescrive che le pubbliche amministrazioni, ove debbano avvalersi dell'opera di ingegneri esercenti la libera professione, «affideranno gli incarichi agli iscritti nell'Albo». È evidente l'asimmetria che in questo modo si innesca tra le prestazioni ingegneristiche affidate a liberi professionisti, per le quali si ritiene (doverosamente) necessaria l'iscrizione all'Albo, e quelle affidate ai dipendenti regionali, che invece vengono svolte al di fuori del presidio dell'Ordine professionale.

Il problema segnalato è reso ancora più stringente dal principio introdotto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 21 maggio 2019 n. 7. Questa disposizione – è noto – stabilisce che «il responsabile del procedimento deve essere in possesso della necessaria professionalità, in relazione agli atti di competenza ed

alle materie trattate dall'unità organizzativa». E invero, laddove il procedimento amministrativo riguardi ambiti riconducibili alla sfera riservata alla professione ingegneristica, questa disposizione rende (se non obbligatorio, almeno) opportuno che il responsabile del procedimento sia portatore della competenza specialistica che solo l'iscrizione all'Albo può garantire.

Ovviamente quelle fin qui rassegnate sono considerazioni sommarie, che meriterebbero un maggiore approfondimento (incompatibile con le esigenze di sintesi di questa nota), ma che appaiono sufficienti a illustrare le ragioni per cui si ritiene necessario richiamare la Sua attenzione.

Confidando nell'attenzione che Lei rivolgerà alla questione, l'occasione è gradita per porgerLe

Distinti saluti

IL SEGRETARIO  
*Franco Russo*



IL PRESIDENTE  
*Elvira Restivo*

